



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1889** del **18/12/2025**

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione della Tintoria di Pollone S.p.a. ubicata in via Pollone 17 nel Comune di Biella.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

Impresa: Tintoria di Pollone S.p.a.			
Sede Legale:	via Pollone 17	Comune: Biella	Cap: 13900
Sede Operativa:	Via Morozzo della Rocca 6	Comune: Milano	Cap: 20123
Codice fiscale:	05911440153	Partita IVA: 01767140021	Codice SIRA: 21613
p.e.c.:	pec@pec.tintoriadipollone.it	codice NACE: 13.30	codice NOSE-P: 105.04

La Tintoria di Pollone S.p.a., con sede legale in via Morozzo della Rocca, n. 6 - 20123 Milano e sede operativa in via Pollone n. 17 nel Comune di Biella, aveva conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 3046 del 01/08/2005 rilasciata alla Tintoria di Pollone S.r.l., rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 3293 del 06/12/2010 e successivamente volturata alla Tintoria di Pollone S.p.a. con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 01/03/2019. L'A.I.A. in capo alla Tintoria di Pollone S.p.a. è stata riesaminata con provvedimento n. 2149 del 31/12/2021.

L'Azienda è autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC, come definita nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii: "6.2 - Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno".

In data 27/01/2025, con nota prot. n. 1732, la Provincia di Biella ha comunicato alla Tintoria di Pollone S.p.a. l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la suddetta installazione IPPC, in quanto il 20/12/2026 decorreranno 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria tessile. Con la medesima nota si è pertanto assegnato al Gestore un termine pari a 90 giorni per la presentazione degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento di tale istruttoria.

In data 24/04/2025 con nota protocollo di ricezione n. 8538, è pervenuta alla Provincia di Biella la documentazione progettuale richiesta per il procedimento di riesame dell'A.I.A..

Dal giorno 29/04/2025, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata pubblicata sul sito web di questa Amministrazione la documentazione presentata. Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico per trenta giorni dalla data di pubblicazione, come stabilito dal comma 4 dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in tale lasso di tempo non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 11875 del 10/06/2025, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., necessaria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Tintoria di Pollone S.p.a., fissandone per il giorno 24/06/2025 la prima seduta.

Questa Amministrazione ha convocato per il 10/06/2025 la prima seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare la documentazione presentata.

Poiché a seguito delle risultanze della prima seduta della Conferenza dei Servizi è emersa la necessità di ottenere dal Gestore alcune integrazioni, questa Amministrazione, con nota prot. n. 14330 del 10/07/2025, ha provveduto a formalizzare all'Azienda una richiesta di chiarimenti.

La Società proponente, con nota ns. prot. n. 20491 del 09/10/2025, ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta, pertanto questa Amministrazione ha convocato per il 06/11/2025 una seconda seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare le integrazioni presentate.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 23036 del 14/11/2025, ha provveduto a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 26/11/2025.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 26/11/2025 ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il riesame dell'A.I.A.
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei verbali delle riunioni del 10/06/2025 e del 06/11/2025.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
Comune di Biella	Non presente	Parere favorevole trasmesso con nota prot. n. 0060468/2025 del 25/11/2025 (prot. di ricez. della Provincia n. 23692 del 25/11/2025).

Cordar S.p.A. Biella Servizi	Non presente	Parere favorevole con le prescrizioni inserite nel parere trasmesso con nota prot. n. 3875 del 19/11/2025 (prot. di ricez. della Provincia n. 23342 del 20/11/2025).
---------------------------------	--------------	--

CONSEGUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 26/11/2025 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima e delle predette note del Comune di Biella e di Cordar S.p.A. Biella Servizi, come segue:

- **Provincia di Biella:** parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** parere favorevole con prescrizioni;
- **Comune di Biella:** parere favorevole;
- **Cordar S.p.A. Biella Servizi:** parere favorevole con prescrizioni.

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi il 24/06/2025 e il 26/11/2025, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi il 10/06/2025 ed il 06/11/2025.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.2, comprendente:
 - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii..

La seduta della Conferenza dei Servizi del 26/11/2025, conclusiva del procedimento istruttorio, ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, di alcune prescrizioni tecniche che sono state riportate integralmente nelle relative sezioni del presente Atto.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione UE del 19 dicembre 2022, n. 2022/2508 ai sensi della direttiva 2010/75/UE che stabilisce le BATC (BAT conclusion sulle migliori tecniche disponibili) per l'industria tessile;

- il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali.

Alla luce dell'attività istruttoria condotta da questa Amministrazione risulta che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, per l'istanza in oggetto, debba essere integrata di 350 €; al fine di tenere conto del contributo dovuto alla valutazione dell'impatto acustico dell'installazione.

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 44/2000.

Accertato che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento della Provincia di Biella, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 30/12/2022, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile di Servizio incaricato di elevata qualificazione né del Dirigente, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dalla dott. Giovanni Maria Foddanu per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, per l'installazione IPPC in oggetto,

DETERMINA

1. Di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi sincrona, indetta ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90, nelle sedute del 24/06/2025 e del 26/11/2025, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione della Tintoria di Pollone S.p.a. ubicata in via Pollone 17 nel Comune di Biella per lo svolgimento dell'attività 6.2 *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"*.
2. Di rilasciare, a seguito del procedimento di riesame avviato con nota prot. n. 1732 del 27/01/2025 ed in base agli elaborati elencati nella Sezione A del presente Atto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la suddetta l'installazione, alle seguenti condizioni:
 - a) l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce i seguenti titoli:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (in rete fognaria e, per lo scarico di emergenza, in corpo idrico superficiale).
 - b) La durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, pertanto il riesame, avente valenza di rinnovo periodico sarà disposto: a) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione; b) decorsi 10 anni dal presente provvedimento di riesame; viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
 - c) I controlli che svolgerà il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'ARPA presso l'installazione in oggetto avverranno con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272

del 09/05/2016 “Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter”.

- d) gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l’istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nelle seguenti sezioni tecniche, parti integranti e sostanziali del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all’istanza:
Sezione B – Prescrizioni;
Sezione C – Piano di Monitoraggio e Controllo.
- e) gli impianti dovranno inoltre essere realizzati e gestiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal CORDAR S.p.A. Biella Servizi del 19/11/2025, prot. n. 3875 (acquisito al protocollo provinciale con il numero: 23342 del 20/11/2025), allegato al presente Atto quale sua parte integrante (documento con il seguente hash, ricavato con l’algoritmo SHA256: dce4a476aebc571c1b14cd71b1de1f8d117ba04f5d53ea148c673a1ffb69226a).
3. Di prendere atto dell’approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. effettuata da CORDAR S.p.A. Biella Servizi.
 4. Di stabilire che l’approvazione di cui ai punti precedenti del presente atto, in quanto avvenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi, comporta l’immediata efficacia della stessa ai sensi dell’art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
 5. Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché gli obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell’autorizzazione od al gestore, necessarie all’attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
 6. Di stabilire che i termini indicati con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente specificato, dalla data di formale piena conoscenza da parte della Tintoria di Pollone S.p.a. del presente atto.
 7. Di stabilire che la presente autorizzazione dovrà essere sempre custodita dal gestore, anche in copia, presso l’installazione.
 8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell’attività autorizzata.
 9. Di trasmettere duplicato informatico del presente atto al gestore dell’installazione in oggetto, agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
 10. Di stabilire altresì che:
 - L’attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite lo SUAP territorialmente competente.
 11. Di stabilire che la Tintoria di Pollone S.p.a., entro 90 giorni dal rilascio del presente Atto, dovrà effettuare un versamento aggiuntivo, in favore dell’Amministrazione Provinciale di Biella, di Euro 350; tale versamento integrativo si rende necessario per adeguare la tariffa al fine di tenere conto del contributo dovuto alla valutazione dell’impatto acustico dell’installazione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

1. al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971;
2. al Capo dello Stato entro 120 gg. dall’ avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Sezione A – Elenco Elaborati

ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI ALL'ISTANZA – REGOLARIZZATI - INTEGRATI:

Documentazione Originale (prot. n. 8538 del 24/04/2025)

File	SHA256
All.Y2 - Bozza_richiesta interpretazione BATC - giu.23 + allegati_compressed (ID 1052823).pdf	5375027449a3310171dcc8674c458bcc40d787252b25c7c8f8be4b36d27eddc9
Allegato MC1_PMC_Format generico_DEF 26-05-23 (ID 1056126).doc	38da346219795d85b95d88baeabb01eeee238397cc1179e0b40997a969e5b65a
Allegato Q - Mappa catastale - Stralcio PRGC - Plan stabilimento 1{3}500.pdf	1a590f6a4ccbeadfac8198e6573d0af8f7c862c072e64a6983986835f058fc40
Allegato T-V-W_T.Pollone_T2-AIA 2025.pdf	b95e918ff441b849977a7442a29e0562a1100eeec12795f4b2cb760e15c7f4e9
Allegato U - Descrizione impianto di trattamento acque reflue (ID 1062198).pdf	5a0f53e032d89e6a7a0374026973daa05f907f08156fd547c0a6b6049ef7a9c0
Allegato Y1 – Piano di dismissione dello stabilimento.pdf	d11be446c82375f86c99f9e6ae40ba1a7233c6f6ef5ac2684407e2562c72f6fe
Allegato Y3 - Analisi Decisione 2022-2508 BATC Tessile.pdf	90da7ac646fae7f62d7093d1f0bab17011ae7f67171b5f4c07c058d63a1ae64a
Allegato Y4 - calcolo tariffa IPPC + ricevuta pagamento.pdf	1a099dfcc6e85b78a9f23b8d00facd35ab2e85a09b066725485dfef474effb2
Allegato Y5 - Visura ordinaria.pdf	867573eae6051ea2abecaf2e66e85a576e5ab14a3889ae9018bf5ef9a20ffae
Allegato Y6 - CI BASSO GIOVANNI.pdf	dd510b75a2404913373dd8b9e9d3ab60a89e22aed3279bfbbbb642019a39c183
Modulo riesame AIA.pdf	6fdae9b118840bfe647c3b475d348f77307a28ddf3bf6429fe61847a7f02e16
SCHEDA F1 - Elenco prodotti chimici PUBBLICO.pdf	eb4d572740599145699ee6a3a8121fd7cc6c47e4e4dc08d46aac796a6dec9c0f
SCHEDA F2 - Elenco prodotti chimici RISERVATO.pdf	7f0e9e722f3d20be5fea21713bbb5b900bb33cc7dd4508a98a13cf61033d5f72
Scheda_ambientale.pdf	102bb5813f69baf193f9cddbfb6bb33351034ab9860e9620912a59679817d5f0
Scheda_base.pdf	aa744e448d94ba243772a231103bd11b47d4496f7f5e98174357bdde9b09948d

Integrazioni (prot. n. 20491 del 09/10/2025)

File	SHA256
250932-001 Ingresso depuratore - dalle 8{A}3{B}40 alle 10{A}3{B}40 (ID 1129159).pdf	b20d73a04bbe13082d773af67b85e8c033690c3652991425c4963b97dee6cb09
Allegato MC1_PMC_Format generico_DEF set.2025.doc	15f64d4ca5e1345ccf63a0d10fe6c6649df4e49145da127b81e60167a01cbe2c
Allegato T-V-W_T.Pollone_T2-AIA 2025 agg.pdf	74c9671017efc8137c75633701463b512e92125c791abb64eb3fe9ab1351660b
Integrazione Riesame AIA_08.10.25.pdf	ed211de6bef3190af81e7e210adae38a4ec3c00bf1fb7d7a114a26c52ee0528d

Sezione B – Prescrizioni

Prescrizioni specifiche approvate dalla conferenza dei servizi

Prescrizioni di carattere generale

1. L'Azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
2. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia di Biella l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
3. Entro il 30 maggio di ogni anno, l'Azienda dovrà trasmettere via PEC un report annuale all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune territorialmente competenti. Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il piano è parte integrante. I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 3 anni. Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Sostanze, preparati e materie prime utilizzati

4. L'azienda dovrà assumere un atteggiamento proattivo e verificare le SDS associate ai prodotti utilizzati e ove non siano conformi all'ultima revisione dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH, richieda al fornitore la documentazione conforme e in lingua italiana, utile alla gestione in sicurezza dei prodotti chimici in azienda. L'azienda dovrà adottare sistemi e procedure di controllo e verifica di conformità e aggiornamento delle Schede dei Dati di Sicurezza di tutti i prodotti chimici in uso per cui è prevista la redazione di tale documento; inoltre dovrà verificare l'applicazione nell'ambiente di lavoro delle misure indicate nelle suddette schede ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per la salute e l'ambiente. Il Proponente dovrà affidare l'attuazione di quanto prescritto a personale nominalmente individuato e adeguatamente formato. Qualora venisse riscontrata la mancata ottemperanza alla presente prescrizione, il soggetto accertatore provvederà ad informare il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti Lavoro della competente A.S.L. per consentire le relative valutazioni.

Scarichi idrici

5. A partire dalla data di rilascio del provvedimento, nel pozzetto di campionamento posto prima dell'immissione nel collettore fognario, il refluo dovrà rispettare i limiti assegnati dal gestore della fognatura con le eventuali deroghe come da parere allegato.
6. Lo scarico di emergenza nel Torrente Oremo dovrà essere preventivamente comunicato alla Provincia di Biella, all'ARPA territorialmente competente e al CORDAR S.p.A. Biella Servizi almeno 48 ore prima.

7. Dalla data di rilascio del provvedimento fino al 19 dicembre 2026 il refluo, nel pozzetto di campionamento posto prima dell'immissione nel corpo idrico, dovrà rispettare i limiti di tabella 3 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
8. A partire dal 20 dicembre 2026 lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti" (indicati nella tabella seguente):

Sostanza/Parametro	BAT-AEL (mg/l)
Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)	0,4
Domanda chimica di ossigeno (COD)	100
Indice di idrocarburi	7
Zinco (Zn)	0,5
Azoto Totale (TN)	15
Fosforo totale (TP)	2
Solidi sospesi totali (TSS)	30

Per gli altri parametri dovranno essere rispettati i limiti di tabella 3 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.

Relativamente alle sostanze per-polifluoroalchiliche (PFAS) lo scarico dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art 37 della Legge Regionale del Piemonte n. 9 del 08/07/2025.

9. Le vasche di trattamento devono essere munite di sistema di antitraboccamento qualora vi sia la possibilità che si verifichi tale inconveniente.
10. Deve essere verificata la corretta funzionalità dei sistemi visivi ed acustici sui punti critici dell'impianto per segnalare eventuali anomalie o blocchi, rilevabili in postazione presidiata.
11. Il gestore deve mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità il punto di prelievo dello scarico.
12. Il gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo degli impianti di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su registro di manutenzione.
13. In caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico.
14. Devono essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di odori molesti, in particolare dovrà essere garantito il buon funzionamento della vasca di omogeneizzazione.
15. Relativamente alle tempistiche e modalità degli autocontrolli si rimanda al paragrafo del piano di monitoraggio e controllo.
16. Il gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Biella, all'ARPA territorialmente competente e al CORDAR S.p.A. Biella Servizi di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
17. Deve essere notificata alla Provincia ed all'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui, modalità di trattamento e qualità dei fanghi di depurazione.

Protezione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi

18. predisposizione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione;
19. mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli sversamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili, panne assorbenti, ...) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ...);
20. la compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da sversamenti (serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in contenitori mobili, aree sottostanti

tubazioni di movimentazione liquidi, impianti di produzione specie all'aperto, ...) con idonei sistemi di convogliamento e raccolta;

21. la separazione delle linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da sversamenti da quelle deputate all'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando, per queste ultime, quanto disposto dallo specifico regolamento regionale;
22. l'organizzazione delle superfici in modo da rendere minime le suddette aree, specie all'aperto, e garantirne la specifica protezione (coperture, linee/grigliati di convogliamento e pozzetti di raccolta ad hoc, pavimentazione impermeabile adatta ai liquidi trattati, ...);
23. la disposizione di sistemi, collegati ad allarme interno, atti ad evidenziare l'inatteso calo di livello nei serbatoi o l'eccessivo riempimento degli stessi o di ogni altro sistema finalizzato a rilevare precocemente ogni occasione di perdita di prodotto;
24. la sostituzione o il risanamento dei serbatoi interrati datati, utilizzando le migliori tecnologie disponibili e nel rispetto della normativa vigente;
25. eliminazione del pericolo di veicolazione preferenziale attraverso la sigillatura della testa dei pozzi sia in esercizio che in disuso; verifica delle caratteristiche di completamento dei pozzi sia in esercizio che in disuso e della loro conformità all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996, in caso di non conformità è necessario procedere immediatamente al ricondizionamento o alla sostituzione dei pozzi non conformi;
26. regimazione delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree potenzialmente interessate da contaminazioni, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento regionale, tenendo anche presente l'eventualità di contaminazioni incidentali e la necessità di allontanare e raccogliere i prodotti conseguenti le operazioni di spegnimento incendi;
27. predisposizione in prossimità dei punti di possibile impiego dei dispositivi di emergenza (materiale assorbente, tappetini polimerici da sistemare sulle caditoie, cuscinetti gonfiabili da introdurre nelle linee fognarie, ecc...) tali da impedire che l'inquinante raggiunga le fognature attraverso le caditoie o i pozzetti di ispezione.

Rumore

28. L'azienda dovrà aggiornare, entro dicembre 2026 e in seguito ogni quattro anni, il quadro delle proprie emissioni sonore attraverso un'opportuna campagna di monitoraggio. Gli esiti dovranno essere trasmessi con il report annuale.
29. L'azienda dovrà compiere nuove verifiche circa l'impatto acustico dell'installazione, ai sensi della normativa vigente, attraverso opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale. Gli esiti, se non diversamente prescritto, dovranno essere trasmessi con il report annuale.

Prescrizioni sul piano di monitoraggio e controllo

30. Il gestore dovrà garantire nei monitoraggi fiscali, nel pozzetto posizionato prima dell'immissione nel recettore finale (collettore CORDAR), il prelievo di almeno un campione medio composito nell'arco delle tre ore.
31. Il gestore dovrà comunicare all'Arpa Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella e alla Provincia di Biella il calendario dei monitoraggi sullo scarico del refluo industriale entro il 30 giorni dal rilascio dell'A.I.A. e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, in modo che l'autorità competente e/o di controllo possano adottare le azioni ritenute opportune.
32. Eventuali variazioni delle date dovranno essere tempestivamente comunicate via posta elettronica con relativa motivazione e la nuova data dovrà essere comunicata con almeno 48 ore di anticipo.
33. I risultati dei monitoraggi dovranno essere inviati al Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella e alla Provincia di Biella entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto di prova, in ogni caso entro un limite temporale massimo di 60 giorni dalla data di inizio analisi.
34. In caso di superamenti il Gestore dovrà presentare una relazione dettagliata sulle cause e sugli interventi eseguiti al fine di limitare l'inquinamento entro 15 giorni dalla rilevazione del superamento.

35. Relativamente al monitoraggio del parametro PFAS, considerato il riscontro nell'analisi prodotta di caratterizzazione del refluo prima dell'impianto di trattamento, si ritiene opportuno mantenere il monitoraggio con le tempistiche indicate dalla BAT 8.
36. Relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, previsto dall'art 29-sexies comma 6/bis del D.Lgs. 152/06, si osserva che lo stabilimento è ubicato nelle vicinanze del Torrene Oremo, e che dalla cartografia ambientale del Piano Territoriale Provinciale, tavola IGT-S 115NO Biella (<https://www.provincia.biella.it/aree-tematiche/pianificazione-territoriale/piano-territoriale-provinciale/ptp-tavole>) risulta che il sito produttivo ricade in area con vulnerabilità dell'acquifero elevata, con soggiacenza della falda ridotta (<2 m) e direzione di flusso da nord a sud. E' pertanto necessaria la realizzazione di n. 3 piezometri di monitoraggio, di cui uno a monte e due a valle della direzione di flusso della falda, con profondità indicativa di 5 metri. I parametri da ricercare sono quelli indicati nella tabella n. 17 del Piano di Monitoraggio e Controllo ed il primo monitoraggio dovrà essere effettuato entro un anno dal rilascio dell'Atto di riesame dell'A.I.A.. L'azienda qualora riscontrasse, durante le operazione di controllo, dei superamenti dei parametri riportati nella Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee" dell'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, dovrà darne tempestiva comunicazione agli Enti di controllo.

Emissioni in atmosfera

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

L'Azienda deve effettuare dei monitoraggi, con cadenza annuale, sugli effluenti generati dai punti di emissione n. 2 e 3.

Caldaie:

37. Poiché i generatori di calore afferenti ai punti di emissione nn. 2 e 3 si configurano come medi impianti di combustione esistenti già adeguati ai nuovi limiti emissivi previsti D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, si riportano di seguito, come indicato nell'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, i loro elementi identificativi minimi:

Generatori di calore	Ferrolì 1	Ferrolì 2
Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, com. 1	gg-bis	gg-bis
Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi).	gas naturale	gas naturale
Potenza termica nominale	4,6 MW	2 MW
Numero previsto di ore operative annue	3.520 h	3.520 h
Carico medio di processo	30%	30%
Data di messa in esercizio	2014	2014
Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE	13.10	

38. I generatori di calore afferenti ai punti di emissione 2 e 3 dovranno rispettare i seguenti valori limite:

Polveri	5	(mg/Nm ³)
NO _x	150	(mg/Nm ³)

CO 100 (mg/Nm³)

39. L'Azienda al fine di accertare il rispetto dei limiti imposti dovrà provvedere ad effettuare annualmente ai punti di emissione 2 e 3 un monitoraggio delle emissioni.
40. Per gli effluenti generati dagli impianti di combustione alimentati a metano presenti nello stabilimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm³ indicato per la concentrazione delle polveri, pertanto il Gestore si deve ritenere sollevato dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.

Prescrizioni generiche

41. I limiti di emissione fissati nell'atto autorizzativo rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
42. L'Azienda deve predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di inconvenienti o molestie, pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente in ordine alle possibili cause ed agli interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere disponibili agli organi di controllo.
43. I limiti di emissione fissati nell'atto autorizzativo rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinanti che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa, in caso di superamento dell'uno o dell'altro, lo stesso verrà considerato come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
44. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria dovranno essere registrate su supporto cartaceo o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tali informazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con il Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente.

45. L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.

Qualora l'Azienda non potesse garantire dei presidi fissi per gli operatori addetti ai prelievi dovrà garantire l'accesso in sicurezza ai punti di prelievo per l'esecuzione delle verifiche analitiche, entro un massimo di due ore dalla richiesta, per mezzo di un presidio mobile adeguatamente attrezzato.

46. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
47. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i monitoraggi prescritti.
48. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per

l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate, tramite comunicazioni trasmesse per posta elettronica certificata, con il competente Dipartimento dell'A.R.P.A..

49. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>
50. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
2	Generatore di calore Ferroli (Potenza termica di combustione 4,6 MW) ^{1, 3}	5.500 ⁴	Continua	24	250	Polveri ²	5	0,037	8	0,60	-
						Ossidi di azoto (NO _x)	150	1,09			
						Monossido di carbonio (CO)	100	0,73			
3	Generatore di calore Ferroli (Potenza termica di combustione 2 MW) ^{1, 3}	2.800 ⁴	Continua	24	250	Polveri ²	5	0,033	7	0,50	-
						Ossidi di azoto (NO _x)	150	1			
						Monossido di carbonio (CO)	100	0,66			
8a - 8b	Essiccatoio rocche	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
9	Pesatura colori	800	Discontinua	24	Amb.	Emissioni trascurabili		7	0,25	FT	
10	Sciogliture colori	1.200	Discontinua	24	Amb.	Emissioni trascurabili		8	0,25	FT + carboni	
11	Sciogliture colori	1.200	Discontinua	24	Amb.	Emissioni trascurabili		8	0,25	FT + carboni	
12	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
13	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
14	Sciogliture colori	1.200	Discontinua	24	Amb.	Emissioni trascurabili		8	0,25	FT	
15	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)“Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.”									
S1 S2 S3	Serbatoi stoccaggio soda caustica (2.000 litri), acido acetico (3.000 litri), acqua ossigenata (3.000 litri)	Esaustione naturale									
S4	Serbatoi interni stoccaggio ausiliari di tintura	Esaustione naturale									

- 1) Medio impianto di combustione esistente già adeguato ai valori limite di emissione previsti alla Parte III all'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 come previsto dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06.
- 2) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato come combustibile metano e pertanto per tale parametro non è previsto il monitoraggio.
- 3) Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
- 4) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione.

Sezione C – Piano di monitoraggio e controllo

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. INTRODUZIONE

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è stato redatto sulla base del documento SNPA “Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo” e del documento JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations.

La normativa europea negli ultimi anni ha richiesto agli stati membri di valorizzare i controlli fatti dalle aziende (autocontrolli) piuttosto che puntare ai soli controlli effettuati dall'ente di controllo. E' in questa direzione che va la Direttiva nr. 2010/75/UE, detta “[Direttiva emissioni industriali-IED](#)” recepita in Italia con il decreto legislativo 46/2014.

Per valorizzare gli autocontrolli è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici come:

- individuare chiaramente i parametri da monitorare e i relativi limiti emissivi, avendo a riferimento le BATc per ogni categoria di attività industriale (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>)
- valutare l'equipollenza dei metodi di misura utilizzati dalle aziende rispetto a metodi UNI-EN-ISO
- costruire dei database di raccolta dei dati per le elaborazioni e per la valutazione delle prestazioni ambientali dell'impianto rispetto a valori di riferimento (es. indicatori di prestazione)

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dev'essere compilato dall'azienda stessa, deve essere valutato con l'autorità competente, che acquisisce il parere di Arpa Piemonte nel rispetto di quanto previsto all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6 ed è di fatto parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo

Il monitoraggio dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di:

1. -registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali
2. -misure in continuo;
3. -misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);
4. -stime basate su calcoli o altri algoritmi utilizzando parametri operativi del processo produttivo.

L'Autocontrollo delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto che, sotto la responsabilità del Gestore dell'impianto, assicura un'efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento rifiuti e consumo di risorse naturali).

La scelta dei metodi di monitoraggio e controllo viene valutata in sede istruttoria eseguendo un bilancio tra diversi aspetti, quali la disponibilità del metodo, affidabilità, livello di confidenza, costi e benefici ambientali.

3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è strutturato in 5 sezioni:

- Componenti ambientali;
- Gestione dell'installazione;
- Indicatori di prestazione;
- Responsabilità nell'esecuzione del piano;

Conservazione dei dati e comunicazione dei risultati del monitoraggio

4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo è parte integrante dell'A.I.A. relativo all'impianto IPPC codice **1730** della ditta **TINTORIA DI POLLONE S.p.A.**, con stabilimento produttivo sito nel Comune di **Biella**, PEC pec@pec.tintoriadipollone.it, telefono **015-2596800 (piccola impresa)** e redatto sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa, delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e della scelta dei metodi di monitoraggio e controllo.

Arpa Piemonte ha valutato all'interno del procedimento di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6, il presente Piano di Monitoraggio e controllo.

4.1 Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

4.2 Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione secondo frequenze e metodi come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
3. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro sia influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
4. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di garantire costantemente rilevazioni accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dal produttore dello strumento. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà rimanere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
5. Le analisi riferite al monitoraggio/autocontrollo indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da laboratori che operino in un sistema di garanzia della qualità, accreditamento norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, ovvero si richiede che il laboratorio soddisfi i requisiti tecnici e gestionali necessari a garantire risultati accurati, affidabili, rappresentativi e comparabili per le prove di interesse. Tale garanzia di qualità ai sensi della norma UNI di cui sopra deve ricomprendere anche le fasi di campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione.
Qualora l'attività di campionamento sia effettuata dal Gestore, è garantita la tracciabilità delle varie fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione (durante il trasporto) come al punto sopra, pertanto, i verbali di campionamento devono sempre essere allegati ai rapporti di prova, o comunque, tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo presso l'installazione.
6. Il gestore dovrà predisporre idonei sistemi, fissi o mobili, tali da garantire in qualsiasi momento l'accesso in sicurezza a tutti i punti di campionamento e monitoraggio delle matrici ambientali, quali (elenco non esaustivo):
 - a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
 - b) aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - c) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
 - d) pozzi utilizzati nel sito.

Tali sistemi dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 113 e allegati IV (punto 1.7) e XX, del D.Lgs. 81/08

5. COMPONENTI AMBIENTALI

Le tabelle di dettaglio sottoelencate forniscono una indicazione circa gli elementi di minima che devono essere indicati nel PMC. Ciascuna componente ambientale dovrà essere considerata se pertinente alla situazione impiantistica in esame, utilizzando anche note e commenti nel caso ci fosse la necessità di segnalare particolarità produttive dell'impianto o altre peculiarità specifiche.

Le tabelle dei monitoraggi, di seguito riportate, non pertinenti al processo produttivo in esame, potranno essere mantenute indicando "NON APPLICABILE"; tale indicazione viene formulata al fine di mantenere una corrispondenza con lo schema di reporting riportato nell'allegato 5.

Per garantire la riservatezza dei dati non ambientali e legati alla produzione, il Gestore potrà chiedere di non rendere pubblici i dati richiesti dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

Nelle tabelle successive dove compare la dicitura "**Metodo misura**" nel caso di parametri di matrici che non implicano un campionamento ed analisi, si deve indicare se il dato proviene da una misura diretta (lettura da contatore, fattura, termometro, certificato analitico) o se il dato è stato stimato. In quest'ultimo caso bisogna specificare il metodo di stima utilizzato (es. fattori di conversione e dati tabellari da bibliografia, applicativi informatici, parametri indicatori etc.), esplicitandolo per esteso nel Report. Si possono avere quindi tre tipologie di misure S=stimato, C=calcolato, M=misurato.

Nel caso di parametri di matrici per le quali è prevista un'attività di autocontrollo che implichi il campionamento e l'analisi, nella dicitura "**Metodo misura**" si dovranno indicare i relativi metodi di campionamento ed analisi, che saranno specificati dal gestore in apposito elaborato, di cui trasmettere revisione in caso di eventuali modifiche.

In generale, nel caso di metodi non standard, metodi sviluppati in laboratorio e metodi standard utilizzati al di fuori dell'ambito previsto o altrimenti modificati, la norma EN ISO/IEC 17025:2018 ne richiede la convalida. Durante la validazione, devono essere valutate le caratteristiche prestazionali (intervallo di misurazione, accuratezza e precisione dei risultati). Ciò comprende tipicamente la determinazione dell'incertezza di misura, del limite di rilevabilità, della selettività del metodo, della linearità, della ripetibilità e/o della riproducibilità, della robustezza rispetto alle influenze esterne e/o della sensibilità incrociata rispetto all'interferenza della matrice del campione/oggetto di prova [1, CEN 2017]. I giudizi sulla qualità scientifica dei risultati della misurazione si basano su un'analisi di queste caratteristiche prestazionali. (Bref Monitoring 2018)

Per i parametri per cui **sono definiti i BAT AEL** i metodi analitici sono indicati nelle BATC di categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili (Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" punto 3.4.3) ¹, o aggiornamento degli stessi.

Nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" e, per le emissioni in atmosfera, anche dal D. Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)

Le modalità di campionamento, per i BAT AEL, sono indicate nelle Bat Conclusion di riferimento.

¹ Il BREF Monitoring (ROM) prevede che:

cap. 3.4.3: *In summary, the uniform use of EN standards guarantees comparable, reliable and reproducible measurement results all over Europe, in particular if the EN standards are applied by accredited laboratories that are regularly audited and that participate in proficiency testing programmes. ISO or national standards might be used if they ensure the provision of data of an equivalent scientific quality.*

In sintesi, l'uso uniforme delle norme EN garantisce risultati di misurazione comparabili, affidabili e riproducibili in tutta Europa, in particolare se le norme EN sono applicate da laboratori accreditati che vengono regolarmente controllati e che partecipano a programmi di prove valutative. Potrebbero essere utilizzati gli standard ISO o nazionali se garantiscono la fornitura di dati di qualità scientifica equivalente.

Per i parametri **non BAT AEL**, si rimanda al DM 58/2017 Allegato V e al Bref Monitoring (ROM 2018), privilegiando metodi elaborati da organismi scientifici riconosciuti in campo internazionale e/o espressamente previsti dalla normativa italiana vigenti al momento di redazione del presente documento. Per le emissioni in atmosfera valgono i criteri indicati per i BAT AEL.

Specifiche comuni per parametri **BAT AEL e non BAT AEL**:

1. È ammesso l'utilizzo di **metodi diversi da quelli di riferimento** purché dotati di apposita **certificazione di equivalenza e valutati dall'ISPRA/Agenzia territorialmente competente**. Per la matrice emissioni in atmosfera, la certificazione di equivalenza segue le indicazioni della norma UNI EN 14793:2017. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008.
2. Nella definizione delle regole decisionali, per la **conformità dei risultati ai limiti di legge**, si faccia riferimento alla Linea Guida SNPA 34/2021 e smi ("*Criteri condivisi del sistema per la stima e l'interpretazione dell'incertezza di misura e l'espressione del risultato*") nonché alla definizione dei criteri per la valutazione della conformità dei risultati ai limiti di legge alla procedura di ARPA Piemonte U.RP.T077 "*Criteri per la valutazione di conformità e per l'espressione e l'interpretazione dei risultati*" disponibile al link: <https://www.arpa.piemonte.it/media/1553> in conformità a UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, ovvero "*oltre ogni ragionevole dubbio*" (caso A).
3. In merito **all'associazione del dato relativo all'incertezza di misura**, si conviene che il laboratorio di parte provveda ad indicarla nei rapporti di prova ogniqualvolta il valore misurato sia superiore al limite di riferimento, ove previsto dall'AIA e/o dalle norme vigenti.
4. Si precisa che in casi eccezionali e motivati, riconducibili ad esempio a rotture della strumentazione normalmente impiegata dal laboratorio incaricato e/o all'affidamento di specifiche analisi a laboratori diversi, potranno essere impiegate metodiche diverse da quelle concordate, purché ufficiali e riconosciute.
5. In caso di modifica e/o sostituzione da parte degli Organismi scientifici e dall'evoluzione normativa delle metodiche ufficiali concordate, la ditta provvederà ad adeguarsi ossia ad impiegare la metodica nella versione aggiornata comunicandolo all'Agenzia territorialmente competente. Il Gestore è tenuto a perfezionare tale adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della nuova norma.

5.1 Materie prime, rifiuti in ingresso, EoW/MPS/Sottoprodotti e prodotti finiti

In questa sezione del PMC devono essere elencate le materie prime e ausiliarie, gli EoW/MPS/Sottoprodotti e i rifiuti in ingresso consumati annualmente nell'impianto (tenendo conto di eventuali giacenze in magazzino).

Per quanto riguarda i rifiuti in ingresso ad impianti di trattamento/smaltimento si dovranno indicare le operazioni/linee cui vengono destinati e le modalità di controllo che il gestore deve attuare alla ricezione del rifiuto comprese eventuali analisi sul rifiuto in ingresso. Talune tipologie impiantistiche sono caratterizzate dall'elevato numero di codici EER trattabili presso l'impianto, comportando pertanto un elevato numero di analisi in entrata. Al fine di permettere una più agevole lettura del PMC, si suggerisce di suddividere i rifiuti in gruppi, in base alle loro caratteristiche/destino, ed associare ad ognuno dei gruppi individuati uno o più set analitici minimi.

In Ingresso

Tab. 1		Materie prime e prodotti ausiliari (se presenti)						
Nome commerciale	Modalità di stoccaggio	Composizione componente principale	Fase di utilizzo	Stato fisico	Metodo misura	Quantità consumata/Unità di misura t (solidi), m ³ (liquidi)	Frequenza	Modalità di registrazione
Filato	-	-	Tutte	Solido	Verifica del materiale in ingresso e registrazione annuale	kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Ausiliari tessili	Fusti/cubi	-	Tutte	Liquido		kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Coloranti	Sacchi	-	Tutte	Solido		kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Alluminio policloruro 18% (utilizzato nella depurazione)	Serbatoio	CAS:1327-41-9:40	Depurazione	Liquido		kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
BWT 250	Bombolette	CAS:1310-73-2:10; CAS:3710-84-7:10; CAS:110-91-8:5; CAS:2809-21-4:5	Manutenzione	Liquido		kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
BWT 276	Bombolette	CAS:1310-73-2:4; CAS:2809-21-4:3; CAS:64-02-8:2	Manutenzione	Liquido		kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Oli lubrificanti	Fustini	-	Manutenzione	Liquido		kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)

Tab. 2		Rifiuti in ingresso								
Denominazione	EER	Provenienza	Modalità di stoccaggio	Operazione e descrizione e Indicare il codice (D1, D2, R, R2 ecc...)	NP/P Frasi di rischio	Modalità di controllo e di analisi	Quantità rifiuto trattato t (solidi), m ³ (liquidi)	Metodo misura	Frequenza	Modalità di registrazione
Nome del rifiuto	Relativo codice		Silos/ cisternette/ Aree di deposito	Descrivere la fase di gestione a cui fa riferimento		Controllo visivo/ analisi			annuale	Reporting (dati aggregati annuali/altro)

* Nel caso di veicoli se sono soggetti alla legge 209/2003 o all'art. 231 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. è opportuno differenziare nelle tabelle i quantitativi

Le Tabelle n.n. 3, 4 e 5 non vengono riportate in quanto non pertinenti all'attività in oggetto.

5.2 Consumo risorse idriche

Nel PMC dovranno essere elencati la tipologia di approvvigionamento, il punto di misura stabilito per i controlli e la fase di utilizzo nel processo produttivo. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report.

Tab. 6		Risorse idriche						
Tipologia di approvvigionamento (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Tipologia (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Punto di misura	Destinazione	Metodi di misura	Valore m ³	Frequenza	Modalità di registrazione
Acquedotto	Servizi igienici	Igienico sanitario	-		Lettura contatore	m ³	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
n.4 Pozzi	Tutte	Industriale	Unione pozzi		Lettura contatore	m ³	Mensile	Reporting (dati aggregati annuali)
Acque superficiali	Tutte	Industriale	Rio Punteggia		Lettura contatore	m ³	Mensile	Reporting (dati aggregati annuali)

5.3 Risorse energetiche

Energia consumata/prodotta: deve essere indicata l'energia consumata e/o prodotta dall'azienda (elettrica e termica), le relative fasi di utilizzo e il punto di misura (o le modalità di stima) del dato da rendicontare. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima.

Tab.7		Energia				
Descrizione		Fase di utilizzo	Metodi di misura	Valore MWh	Frequenza	Modalità di registrazione
Consumo	Energia elettrica importata da rete esterna	Tutte	Lettura contatore	kW	Mensile	Reporting
	Energia termica	Tutte	Lettura contatore	kW	Mensile	Reporting
Produzione*	Energia elettrica immessa in rete da centrale di cogenerazione en.elettrica	-	-	-	-	-
	Energia termica	-	-	-	-	-

*se presente

5.4 Combustibili

Le caratteristiche dei combustibili devono altresì rispettare i requisiti di cui all'Allegato X al D.Lgs.152/2006, Parte Quinta.

Tab. 8		Combustibili				
Descrizione		Fase di utilizzo	Metodo di misura	Valore	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo	Metano	Produzione e riscaldamento locali	Lettura contatore	Stdm ³	Mensile	Reporting (dati aggregati annuali)

5.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sorgenti di emissione puntuali: nel PMC vanno elencati i singoli punti di emissione autorizzati o soggetti ad autorizzazione. La ditta nel report annuale dovrà riportare i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro.

I Rapporti di Prova dovranno essere sottoscritti per l'emissione da un responsabile qualificato per l'ambito tecnico/scientifico di interesse. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato e pubblicato sul sito di Arpa Piemonte al seguente indirizzo: <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>.

5.6.1 Inquinanti monitorati in aria convogliate

Tab. 9		Emissioni in aria convogliate						
Punto di emissione	Fase di produzione	Parametro/inquinante	Rilievo discontinuo/continuo	Metodi di misura*	Valore mg/Nm ³ kg/h	Eventuale parametro indiretto	Frequenza	Modalità di registrazione
2	Generatore Ferroli (Pot. 4,6 MW)	Ossidi di azoto (NO _x)	Continuo	Nota 1	150	-	Annuale	Reporting
		Monossido di carbonio (CO)			100	-		
3	Generatore di calore Ferroli (Pot. 2 MW)	Ossidi di azoto (NO _x)	Continuo	Nota 1	150	-	Annuale	Reporting
		Monossido di carbonio (CO)			100	-		

* Rif. cap. 5 su criteri metodi per parametri BAT AEL e non BAT AEL

Nota 1: I metodi di riferimento sono reperibili al seguente link di ARPA Piemonte: <https://www.arpa.piemonte.it/media/5323>

Ove previsto lo **SME**, il Gestore, congiuntamente al report annuale di monitoraggio e controllo, nella relazione riassuntiva dei parametri monitorati dal SME nel corso dell'anno solare precedente, riporta:

- elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati in termini di n.ro di ore normale funzionamento, n.ro di ore transitori, concentrazione media, VLE in concentrazione; VLE in massa (se previsto), emissioni in massa calcolata ai sensi della UNI EN 17255, portata autorizzata, portata media rilevata; la restituzione delle informazioni su base annua da aggregazione mensile a partire dalle singole medie giornaliere (o diversa sulla base dei vincoli BATc) potrà seguire il format proposto.
- evidenza e motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione
- evidenza e motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica
- descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione/manutenzione della strumentazione
- riferimento a Manuale SME in uso
- monitoraggio dei transitori: nelle installazioni ove presenti grandi impianti di combustione (nello specifico le CTE, centrali termoelettriche, di categoria IPPC 1.1), si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni di minima per la gestione dei transitori: il Gestore deve dare attuazione al monitoraggio dei transitori degli impianti di combustione con registrazione e invio dei valori di concentrazione medi orari degli inquinanti pertinenti, i volumi dei fumi, le rispettive emissioni in massa, il numero e tipo degli avviamenti con i relativi tempi di durata, il tipo e il consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario.

Nel caso di **biofiltri**, le cui emissioni sono riconducibili a emissioni convogliate, potranno essere individuati:

- parametri da monitorare in continuo (in diverse sezioni): ad es. pH, temperatura, umidità, portata
- mappatura delle velocità

Tab. 10 Sistemi di trattamento fumi						
Punti emissione	Fase produttiva	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione	Modalità di controllo e relativa frequenza	Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione
9, 10, 11, 14	pesatura colori e scioglitura colori	Filtri per polveri			I.O., Procedure tecniche, Schede, registri	Registro manutenzioni

5.6.2 Emissioni diffuse

La Tabella n. 11 non viene riportata in quanto non sono presenti nell'installazione in oggetto emissioni diffuse.

5.7 Scarichi idrici (diretti/indiretti)

La ditta, analogamente ai punti di emissione in atmosfera, è tenuta ad esplicitare nel report annuale i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro e le portate scaricate in collettore fognario e in corpo idrico superficiale.

5.7.1 Inquinanti monitorati all'ingresso del depuratore (qualora previsti)

Tab. 12 Ingresso depuratore						
Punto di prelievo	Parametro	Metodo di misura	Eventuale parametro indiretto	Valore m ³ , mg/l, NTU, kg/anno ecc	Frequenza	Modalità di registrazione

5.7.2 Inquinanti monitorati all'uscita dal depuratore

Tab. 13 Uscita depuratore						
Punto di prelievo	Parametro	Metodo di misura**	Eventuale parametro indiretto	Valore m ³ , mg/l, NTU, kg/anno ecc	Frequenza (VEDI NOTE BAT8)	Modalità di registrazione
1	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Solidi sospesi totali	EN 872		mg/l	12 all'anno* (nota 5-6)	Reporting

Tab. 13		Uscita depuratore				
Punto di prelievo	Parametro	Metodo di misura**	Eventuale parametro indiretto	Valore m ³ , mg/l, NTU, kg/anno ecc	Frequenza (VEDI NOTE BAT8)	Modalità di registrazione
	COD	ISO 15705		mg/l	12 all'anno* (nota 5-6)	Reporting
	Azoto ammoniacale	EPA 350.1 1993 o APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Azoto totale	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, UNI EN ISO 11905-1)		mg/l	12 all'anno* (nota 5-6)	Reporting
	Tensioattivi totali	Calcolo		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Tensioattivi cationici	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Tensioattivi anionici	APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Tensioattivi non ionici	MI 008:2021		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Fosforo totale	Diverse norme EN disponibili (ad esempio UNI EN ISO 6878, EN ISO 15681- 1 e 15681-2, EN ISO 11885)		mg/l	12 all'anno* (nota 5-6)	Reporting
	Colore	EN ISO 7887		mg/l	12 all'anno (nota 2)	Reporting
	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Cadmio	UNI EN ISO 15587- 1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		mg/l	12 all'anno	Reporting

Tab. 13		Uscita depuratore				
Punto di prelievo	Parametro	Metodo di misura**	Eventuale parametro indiretto	Valore m ³ , mg/l, NTU, kg/anno ecc	Frequenza (VEDI NOTE BAT8)	Modalità di registrazione
	Cromo	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Nichel	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Rame	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)		mg/l	12 all'anno	Reporting
	Zinco	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)		mg/l	12 all'anno	Reporting
	AOX	EN ISO 9562		mg/l	12 all'anno	Reporting

Tab. 13		Uscita depuratore				
Punto di prelievo	Parametro	Metodo di misura**	Eventuale parametro indiretto	Valore m ³ , mg/l, NTU, kg/anno ecc	Frequenza (VEDI NOTE BAT8)	Modalità di registrazione
	HOI	EN ISO 9377-2		mg/l	4 all'anno (nota 7)	Reporting
	PFAs	ASTM D7979-20		mg/l	4 all'anno	Reporting

*) Per quanto concerne il monitoraggio interno giornaliero le metodiche sono in fase di valutazione in quanto in corso le valutazioni tecniche ed economiche sulle dotazioni di cui eventualmente fornirsi per l'effettuazione di tali test giornalieri e dei relativi metodi analitici ovvero per la misura in continuo con strumentazioni di misura dirette sullo scarico per i parametri COD e solidi sospesi.

In ogni caso si segnala che si sta facendo riferimento ad aziende primarie nella fornitura di strumentazione analitica e di misura, con orientamento privilegiato a metodologie di analisi per quanto possibile riconosciute a livello internazionale (es. ISO 15705:2002 per il parametro COD).

Sarà nostra cura comunicare con tempismo le metodiche che si intende adottare sulla base delle risultanze delle valutazioni condotte.

In considerazione di quanto sopra, si richiede che il monitoraggio giornaliero dei parametri sia avviato entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA.

***) In casi eccezionali e motivati, riconducibili ad esempio a rotture della strumentazione normalmente impiegata dal laboratorio incaricato e/o all'affidamento di specifiche analisi a laboratori diversi, potranno essere impiegate metodiche diverse da quelle concordate, purché ufficiali e riconosciute. l'Azienda dovrà comunicare tali variazioni all'ARPA ed alla Provincia territorialmente competenti.

NOTE BAT8

(1) Il monitoraggio è di applicazione solo se le sostanze/i parametri in esame (compresi i gruppi di sostanze o le singole sostanze in un gruppo di sostanze) sono considerati rilevanti nel flusso delle acque reflue sulla base dell'inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.

(2) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.

(3) Il monitoraggio è di applicazione solo in caso di scarico diretto.

(4) Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.

(5) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.

(6) Se i livelli di emissione si dimostrano sufficientemente stabili, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese.

(7) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.

(8) La caratterizzazione dell'effluente viene effettuata prima di mettere in funzione l'impianto o prima di aggiornare un'autorizzazione per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, nonché dopo ogni modifica (ad esempio cambio di «formula») che potrebbe aumentare il carico inquinante.

(9) Si può utilizzare il parametro di tossicità più sensibile o un'opportuna combinazione dei parametri di tossicità.

Tab. 14	Gestione impianto di depurazione					
Sezione di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno sezione	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo e relativa frequenza	Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/ conservazione dati
	pH	Cartine	In ingresso	Misura	Schede manutenzione	Reporting

5.8 Rumore

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata ai sensi della normativa vigente attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale. Gli esiti, se non diversamente prescritti, dovranno essere trasmessi con il report annuale.

5.9 Rifiuti in uscita

Nel PMC devono essere elencati i rifiuti prodotti dall'impianto (quelli per il quale l'impianto non è adibito e cioè gli scarti): la produzione di rifiuti dell'impianto va suddivisa in funzione dell'origine del rifiuto, indicando quali sono i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione, i rifiuti di manutenzione dell'impianto e altre tipologie di rifiuti prodotti dall'attività (uffici, ...), specificandone la destinazione. Anche in questo caso dovranno essere eseguite delle analisi sui rifiuti prodotti dall'impianto; analogamente all'analisi dei rifiuti in ingresso, si suggerisce di suddividere i rifiuti prodotti in funzione della loro tipologia/destino, individuando dei pacchetti analitici minimi. Per talune categorie di rifiuti (tipicamente quelli prodotti dalle attività di manutenzione) per i quali non sono individuabili analisi che forniscano ulteriori informazioni utili alla loro classificazione, le analisi possono venire sostituite da un controllo merceologico. Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in uscita devono essere tenute presso l'impianto. (anche quelle effettuate da un laboratorio esterno o direttamente dall'impianto di destino).

Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

Tab. 15	Rifiuti in uscita									
Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazione operazione di smaltimento/ recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi	Parametro	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
Rifiuti da fibre tessili lavorate	04 02 22	Cassone	Tutte	R	NP	Pesatura, controllo visivo integrità		kg	Per ogni carico di rifiuti in uscita	Registro di carico e scarico

Tab. 15		Rifiuti in uscita								
Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazione operazione di smaltimento/ recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi	Parametro	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Cassone	Tutte	R	NP	sistemi di stoccaggio, controllo separazione rifiuti per tipologia, verifica rispetto quantità e tempi di deposito, verifica periodica pericolosità rifiuto		kg	Per ogni carico di rifiuti in uscita	Registro di carico e scarico
Imballaggi in plastica	15 01 02	Cassone	Tutte	R	NP			kg	Per ogni carico di rifiuti in uscita	Registro di carico e scarico
Imballaggi in legno	15 01 03	Cassone	Tutte	R	NP			kg	Per ogni carico di rifiuti in uscita	Registro di carico e scarico
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	Cassonetti	Tutte	R	P			kg	Per ogni carico di rifiuti in uscita	Registro di carico e scarico
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diverse da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	16 02 13*	Contenitore idoneo	Tutte	R	P			kg	Per ogni carico di rifiuti in uscita	Registro di carico e scarico
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 19 a 16 02 13	16 02 14	Sfusi	Tutte	R	NP			kg	Per ogni carico di rifiuti in uscita	Registro di carico e scarico
Ferro e acciaio	17 04 05	Sfusi	Tutte	R	NP			kg	Per ogni carico di rifiuti in uscita	Registro di carico e scarico

5.10 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Il gestore deve prevedere un monitoraggio visivo, con frequenza settimanale/mensile, dell'integrità e impermeabilizzazione delle platee, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo utilizzando un apposito registro correlato ad una planimetria dell'area aziendale dove vengono individuate le zone sottoposte ad eventuale manutenzione/sistemazione.

Eventualmente dovranno essere previsti dei controlli ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis valutati in sede di rilascio dell'AIA definendo quindi i relativi controlli in capo ad Arpa

La Tabella n. 16 non viene riportata in quanto non pertinente all'attività in oggetto.

Tab. 17 Acque sotterranee						
Punto di prelievo	Modalità di controllo	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
	Secondo prescrizione autorizzativa	Analisi parametri fondamentali: pH, temperatura, conducibilità, Cr totale, Cr VI, Cu, Sb, Zn, COD, Ossidabilità, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso; Composti organoalogenati: Clorometano; Triclorometano; Cloruro di vinile; 1,2-dicloroetano; 1,1-dicloroetilene; Tricloroetilene; Tetracloetilene; Esaclorobutadiene; 1,1-dicloroetano; 1,2-dicloroetilene (cis); 1,2-dicloroetilene (trans); 1,2-dicloropropano; 1,1,2-tricloroetano; 1,2,3-tricloropropano; 1,1,2,2-tetracloroetano; Tribromometano; 1,2-dibromometano; Dibromoclorometano, Bromodichlorometano. Idrocarburi totali (espressi come nesano).			Almeno ogni 5 anni o comunque secondo quanto definito in CdS in funzione del rischio emerso	Reporting

6. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

Gli impianti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS possono sostituire, con il manuale di Sistema di Gestione Ambientale, il piano di gestione nel caso in cui tali procedure di qualità contemplino tutti gli aspetti illustrati nel seguente capitolo. Si ritiene necessario che le aziende prevedano procedure, controlli e monitoraggi volti alla verifica e al mantenimento di un livello di efficienza adeguato sia per quanto riguarda gli impianti di produzione che in merito alle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente. Il capitolo prevede una parte generale e una parte specifica per alcune tipologie di impianti. L'azienda è tenuta a presentare procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) oppure documenti ad uso interno purché siano formalizzati dalla Direzione. I parametri e le indicazioni contenute nel seguente capitolo rappresentano i contenuti minimi utilizzabili dall'azienda in merito alle problematiche associate all'ottimizzazione del ciclo produttivo e all'efficienza delle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente integrabili in funzione della conoscenza dell'attività da parte del Gestore. Alle registrazioni di manutenzioni con esito negativo, anomalie o non conformità riscontrate dovranno far seguito, in caso di incidenza in modo significativo sull'ambiente, alle comunicazioni previste dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gli impianti di stoccaggio e trattamento presentano alcuni aspetti critici quali gli aspetti relativi al flusso dei rifiuti. Inoltre, vanno individuate le dotazioni tecniche che permettono di limitare al minimo i rischi di inquinamento. Per tutte le dotazioni, devono essere individuate anche le

procedure di manutenzione necessarie a mantenerle in efficienza. Data la natura molto eterogenea degli impianti e dei rifiuti trattati non è possibile stendere un elenco esaustivo delle possibili fonti di inquinamento ma in linea generale sono da attendersi quelle sottoelencate.

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

Il Gestore è tenuto a indicare anche gli aspetti critici relativi alle emissioni diffuse, fuggitive ed odorigene descrivendo le azioni atte al contenimento o alla mitigazione delle stesse, individuando le caratteristiche dei siti sensibili e di eventuali recettori interessati dal problema.

6.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

La Tabella n. 18 non viene riportata in quanto non pertinente all'attività in oggetto.

6.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Tab. 19		Manutenzione macchinari				
Fase di lavorazione	Macchina	Tipo di intervento e frequenze			Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/conservazione dati
		Tipo di intervento	Frequenza controllo	Modalità di controllo		
Tutte	Tutti	Manutenzione periodica programmata e straordinaria	Secondo programma interno di manutenzione Report interni a disposizione c/o il sito			Registri

6.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Tab. 20		Vasche e sistemi di contenimento									
Struttura contenim. Sigla di riferimento	Contenitore chiuso			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)			Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/conservazione dati
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione		
	*	*		*	*					I.O., Procedure tecniche, Schede, registri	Reporting

* in base alle caratteristiche qualitative del contenuto, caratteristiche tecniche ed età del contenitore/bacino

7. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Vanno indicati gli indicatori di *performance* consoni alla propria attività IPPC (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati).

7.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

In tale sezione il Gestore, tenendo conto anche delle BATC, se pertinenti, propone gli indicatori specifici del processo, che consentano una immediata verifica delle performance dell'installazione.

E' opportuno che ciascun indicatore prenda a riferimento al numeratore il consumo di risorsa/inquinante emesso/rifiuto generato mentre al denominatore la quantità di prodotto principale dell'attività IPPC.

Tab. 21	Indicatori di performance				
Indicatore	Unità di misura	Valore	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Consumo d'acqua per unità di prodotto	m ³ /t		C	Annuale	Reporting
Consumo d'energia per unità di prodotto	MWh/t		C	Annuale	Reporting
Inquinante significativo in acqua per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente		NON APPLICABILE			
Inquinante significativo in aria per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL specifico ove presente		NON APPLICABILE			
Produzione di rifiuti EER xx.xx.xx per unità di prodotto	t/t		C	Annuale	Reporting
Produzione specifica di rifiuti	kg annui rifiuti prodotti/MWh generati				
	kg annui rifiuti prodotti/t comb.utilizzato				

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

7.2 - Circolarità installazione

Si propone di seguito un elenco di possibili indicatori della circolarità dell'installazione. Si invita il Gestore ad utilizzare quelli più rappresentativi per l'installazione in questione e a rendicontarli nel report annuale specificando l'unità di misura.

Tab. 22	Indicatori di circolarità				
Indicatore	Unità di misura	Valore	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Materie prime sostituite con sottoprodotti e EoW		NON APPLICABILE			
Riduzione di rifiuti prodotti (prevenzione; ad es. Produzione sottoprodotti)		NON APPLICABILE			
Rifiuti prodotti inviati a recupero	% kg annui rifiuti inviati a recupero/ kg annui rifiuti spediti		C	Annuale	Reporting
Riduzione nell'uso di sostanze pericolose e di SVHC (sostanze estremamente problematiche)			C	Triennale	Reporting
Utilizzo di acqua recuperata	mc/a		C	Annuale	Reporting
Riduzione del consumo idrico	% su anno precedente		C	Annuale	Reporting
Riduzione del consumo energetico	% su anno precedente		C	Annuale	Reporting
Iniziative di simbiosi industriale				Se applicate	
Indice di recupero rifiuti annuo	% kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti		C	Annuale	Reporting

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

8. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nell'attuazione del suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA, alla Provincia e al Comune interessato;
- comunicazione all'autorità competente per il controllo, ad ARPA territorialmente competente, alla Provincia e al Comune interessato dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- tempestiva informazione ARPA territorialmente competente, Provincia e al Comune interessato, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto. Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto. Dal rilascio dell'AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC.

8.2 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Definizione Soggetto
Gestore dell'impianto	Giovanni Basso
Autorità competente	Provincia di Biella, Settore Tutela Ambientale
Ente di Controllo	ARPA

8.3 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

L'ente di controllo (ARPA) svolge attività di controllo tra quelle previste dal DM 58/2017 art. 3 comma 1, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272. I campionamenti di parte pubblica, in capo ad Arpa Piemonte, verranno effettuati con frequenze definite dal Piano di Ispezione ambientale, a meno di richieste specifiche da parte dell'Autorità competente, e riguarderanno le matrici, i punti e i parametri oggetto del presente Piano di Monitoraggio e Controllo.

9. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

9.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 5, 6, 7. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

9.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro, il xx/xx/xxxx (inserire data di scadenza) di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione via PEC dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le

frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante. Inoltre, dovrà essere effettuata un'analisi che tenga conto dello storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da valutare il trend di andamento nel tempo. In particolare, per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 3 anni. L'azienda dovrà riportare in allegato al report tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliera sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati e/o le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 29-undecies. Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Impostazione del Report relativo alle operazioni di autocontrollo periodico sulle emissioni in atmosfera.

Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto secondo quanto approvato e pubblicato sul sito di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera> - *Report Autocontrolli Emissioni*.

9.3 INFORMAZIONI PRTR

In applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - a) codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - b) motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽²⁾;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
 - a) codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - b) inserimento nel format dei dati⁽³⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

²⁰ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

³⁰ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa